

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

(Provincia di Milano)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI PIAZZA DELLA PIEVE E PER LA PULIZIA DELLE STRADE DEL CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

L'anno Duemilaquindici addì ... del mese di ...

TRA

il COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (C.F. 00828590158) in
persona del ... , in seguito
chiamato “Comune”;

E

il “Consorzio Quartiere Affari” con sede in 20097 – San Donato
Milanese (MI), via Martiri di Cefalonia n. 67 – Codice Fiscale: n.
12833270155, in persona del ... in seguito denominato “Consorzio”;

PREMESSO CHE

- il Consorzio e' proprietario e gestore delle opere urbanizzative realizzate in forza della convenzione di lottizzazione del 4.11.1993 a min. Notaio Avondola di Milano, Rep. N. 42334 e Racc. n. 3697 e di cui si unisce in allegato al presente atto sub ... il relativo elenco e stato di consistenza;
- dette opere urbanizzative, ferma restando la proprietà di esse in capo al Consorzio, sono asservite all'uso pubblico perpetuo a favore del Comune;
- tali beni di proprietà del Consorzio (ossia esemplificativamente, ma non esclusivamente, individuati nel Parco della Pieve, nelle strade del

Quartiere, negli impianti di sollevamento acque, nella rete di illuminazione pubblica, nel parcheggio interrato di Via Unione Europea, nei parcheggi di superficie, nelle aree a verde e più puntualmente elencati sub ... sono stati ad esso consegnati a completamento dei collaudi da parte della società promotrice ASIO S.r.l.;

- è stato redatto in data 27 luglio 2004 relativo atto di identificazione catastale, rep. 65667 racc. 9118 a firma del notaio dottor Domenico Avendola di Milano;

- il Consorzio e il Comune stipulavano convenzione per la gestione del Parco della Pieve e per la pulizia della strada in data 29/04/2005 con validità di dieci anni dalla sua sottoscrizione;

- a seguito degli incontri e valutazioni svolti in vista della scadenza della convenzione di cui al punto che precede, le parti sono addivenute alla decisione di rinnovare l'indicata convenzione alle condizioni di seguito meglio precisate, avendo previamente provveduto ad una ricognizione dei beni costituenti la sola Piazza della Pieve individuata catastalmente al Foglio ... mappale e individuata in allegato planimetrico "A" in colore rosso e del loro stato come da allegato sub ... [elenco e stato di consistenza];

tutto ciò premesso tra le parti sopra meglio indicate

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse e gli allegati richiamati anche di seguito costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il Consorzio concede al Comune, che conseguentemente lo acquisisce, il diritto di uso per 33 (trentatre) anni, a decorrere dal ... sino al ... , della Piazza della Pieve come in premessa riportato, più dettagliatamente individuato anche nella sua specifica composizione e consistenza nell'elaborato sub "A1" e nella scheda tecnica sub "A2".

ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune, nell'esercizio del diritto d'uso ad esso assegnato e della conseguente gestione che dello stesso continuerà a svolgere a propria cura e onere, assume a proprio diretto carico la prosecuzione dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni costituenti la Piazza della Pieve come sopra individuata, da eseguirsi anche in termini migliorativi rispetto alla precedente Convenzione richiamata in premessa.

2. Il Comune alla stessa stregua è tenuto a provvedere con la massima diligenza all'esecuzione diretta, o per il tramite di concessione degli spazi asserviti all'uso pubblico, di interventi di riqualificazione della Piazza della Pieve , ivi compresa – attraverso contratti sub.concessori - la realizzazione di manufatti di interesse pubblico a servizio della collettività sandonatese, anche allo scopo di migliorare e innovare la dotazione attualmente esistente e quale attualmente risultante dallo stato di consistenza sub .. .

3. Ai fini di tali interventi, che andranno previamente individuati d'intesa nei loro specifici contenuti con il Consorzio, quest'ultimo presterà la collaborazione necessaria, mettendo, su richiesta del Comune, a disposizione la documentazione che fosse utile e rendendosi disponibile ai sopralluoghi e agli adempimenti più utili con oneri a completo carico del Comune.

4. Il Comune proseguirà nella manutenzione ordinaria e straordinaria del Complesso Piazza della Pieve per tutta la durata della presente convenzione. Tale attività comprende anche la pulizia delle strade del Quartiere Affari, sgombero neve compreso, riportate nell'allegato sub. "B" alla presente convenzione.

5. Il Comune assume l'impegno a integrare, modificare e riqualificare la seguente dotazione, provvedendo ad ogni relativa necessità, incombente e adempimento:

- Arredi urbani;
- Alberi, anche di alto fusto;
- Strutture mobili e non, per attività di interesse e di uso pubblico quali quelle di carattere socio-ricreativo, educativo, culturale e di promozione della cultura e dello spettacolo in genere.

6. Spetta al Comune ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia nei confronti di terzi, sia del Consorzio e degli utenti per tutto quanto eventualmente derivante dall'esecuzione, anche da parte di terzi dallo stesso incaricati, delle attività manutentive e degli interventi di cui ai commi che precedono sulla Piazza della Pieve,

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio, a fronte dell'adempimento da parte del Comune degli obblighi di gestione di cui all'art. 3, provvederà a corrispondere al medesimo Ente un contributo annuo pari a **€. 25.000,00** oltre IVA entro il 31.01 di ciascun anno.

2. La prima rata relativa la 2015 viene versata all'atto della firma della presente convenzione.

3. Il Consorzio, in caso di mancato adempimento degli impegni assunti dal Comune con la presente Convenzione, previa diffida giudizialmente notificata, potrà sospendere il pagamento dell'indicato contributo e

provvedere a propria cura alle esigenze manutentive, ponendo interamente a carico del Comune i relativi oneri, a tal fine detraendo dal predetto contributo annuale i relativi oneri sostenuti, all'uopo comprovati a mezzo della relativa documentazione fiscale.

4. Ove l'inadempimento si protraesse per oltre due annualità consecutive, il Consorzio potrà comunicare la decadenza della Convenzione a mezzo raccomandata a/r o PEC.

ART. 5 - SPESE E TRASCRIZIONE

1. La presente scrittura privata viene registrata e trascritta sui beni oggetto del presente atto.

2. Le spese concernenti il presente atto sono poste a carico del Consorzio Quartiere Affari così come quelle di ogni eventuale rettifica, modifica e/o aggiornamento che le parti di comune accordo riputassero utili e/o indispensabili.

ART. 6- CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie relative alla stipulazione, interpretazione e attuazione nonché estinzione relativa alla presente Convenzione sono attribuite alla giurisdizione del Giudice Ordinario, sezione di Milano.

Il presente atto occupa pagine intere ... e n. ... righe di questa.

Letto confermato e sottoscritto

(...)